

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 86-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE DELL'OSSO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

**GIUSEPPE ZAMBERLETTI**

per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4  
della legge 18 novembre 1981, n. 659  
(violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTELLI)

**il 27 gennaio 1993**

---

**Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1993**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 24 novembre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Zamberletti per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

In data 27 gennaio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula l'8 febbraio 1993 e deferita alla Giunta l'11 febbraio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 17 e 18 marzo 1993.

Il senatore Zamberletti - che aveva già presentato una memoria scritta - è stato ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 17 marzo 1993.

La vicenda all'origine del procedimento è costituita dall'incontro, avvenuto il 9 marzo 1992 presso la sede dell'Unione Industriali di Varese, tra alcuni parlamentari appartenenti al partito della DC (onorevoli Zamberletti, Senaldi e Caccia, nonché il senatore Rezzonico), accompagnati dal segretario provinciale del partito Antonio De Feo, e il presidente degli industriali Antonio Bulgeroni, il quale - dopo brevi discorsi dall'una e dall'altra parte - consegnò una busta con la somma di lire 100 milioni in contanti, prelevati da un fondo, disponibile a sua discrezione ai sensi delle norme statutarie e del quale rispondeva solo al Comitato direttivo. In tale occasione «gli industriali, a loro dire per rafforzare l'impegno, fecero sottoscrivere una ricevuta che per la DC fu siglata da Antonio de Feo».

In punto di fatto - pur nei ristretti limiti in cui alla Giunta può ritenersi consentito un esame del merito dell'accusa - si segnala innanzitutto un «salto evidente»

nell'ipotesi accusatoria: infatti, nella stessa richiesta del magistrato, innanzitutto, da un lato, si ricorda che «i cinque (vale a dire i quattro parlamentari citati, insieme con il segretario provinciale della DC, sc.) si recarono a piedi presso la vicina sede della Democrazia Cristiana e li discussero sulla destinazione da dare ai soldi appena ricevuti *per poi infine decidere di destinarli alle spese che il partito stava sostenendo in quel momento per la campagna elettorale*».

In seguito, però, dall'altro lato si asserisce che «a detta dello stesso presidente degli industriali nessuno dei parlamentari, o candidati al Parlamento, *diretti destinatari della dazione unitamente rappresentanti locali dei partiti*, ricordò, menzionò, o suggerì la necessità di adempiere a tale obbligo di legge»; obbligo (successivamente indicato nella stessa richiesta del magistrato) consistente nella dichiarazione con sottoscrizione congiunta da depositare presso la Presidenza della Camera dei deputati entro 3 mesi dalla percezione.

Al riguardo, si sottolinea come non emerga alcun elemento che possa lasciar ipotizzare una destinazione diretta, ma nemmeno indiretta, della dazione a favore del senatore Zamberletti; semmai *per tabulas* sembrerebbe emergere la situazione contraria, vale a dire che la somma in questione è stata destinata alle esigenze del partito *tout court*. Ma non basta: la cosiddetta «ricevuta» è stata sottoscritta dal segretario provinciale, e non dai quattro parlamentari citati, i quali del resto non avevano alcun dovere di segnalare e di vigilare circa la dichiarazione congiunta alla Presidenza della Camera, che semmai avrebbe dovuta essere effettuata da terzi (il presidente dell'Unione Industriali e il segretario provinciale della DC) e per la quale vi erano ben tre mesi di tempo (per cui si poteva addirittura presumere che nei giorni successivi la stessa sarebbe stata regolarmente effettuata).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A ciò aggiungasi quanto dichiarato alla Giunta dallo stesso senatore Zamberletti, il quale ha ricordato che il predetto incontro con l'Associazione Industriali era finalizzato a dibattere i problemi economici locali, per cui erano presenti i parlamentari democristiani della zona. Il senatore Zamberletti ha altresì precisato che, nella riunione successiva interna al partito, lui stesso ha sostenuto che il denaro andava destinato alle esigenze della DC locale, che tra l'altro in quell'occasione ha saputo essere nella necessità di ripianare una situazione debitoria pregressa, per cui ha ritenuto che a tal fine fossero stati destinati i contributi in questione.

In punto di diritto, *per incidens* si richiama l'attenzione sulla possibile depenalizzazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al siste*

*ma penale*), del reato di omessa o infedele denuncia di finanziamento privato, previsto dall'articolo 4, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 18 novembre 1981, n. 659. In proposito, si ricorda che l'orientamento della magistratura non è univoco, anche se nel senso della depenalizzazione sembra essersi espresso il Tribunale di Milano, sez. III, nella sentenza emessa l'8 febbraio 1993 (imp. Walter Armanini), in cui quanto all'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 si è proceduto all'assoluzione, «perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato».

Per tutte queste argomentazioni la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

DELL'OSSO, *relatore*